

FAQ
PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027
BANDO COMPETENZE&INNOVAZIONE
seconda edizione
15 luglio 2026

- 1. Domanda: un istituto di credito bancario può essere soggetto beneficiario della seconda edizione del bando Competenze & Innovazione. Inoltre, è possibile sapere se le associazioni datoriali possono essere soggetti beneficiari della seconda edizione del bando Competenze & Innovazione.**

Risposta: il bando non prevede una specifica esclusione per tali soggetti. Tuttavia, in fase di istruttoria verrà verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando al punto A.3 tra i quali essere micro, piccole o medie imprese iscritte e attive a Registro Imprese.

- 2. Domanda: relativamente ai servizi di consulenza specialistica, un fornitore abilitato (società), può avvalersi di Innovation Manager accreditati (persone fisiche)? In alternativa possono essere dipendenti diretti della società fornitrice?**

Risposta: il soggetto erogatore della formazione e dei servizi specialistici deve rientrare nell'elenco di cui al punto A.6 del bando e rispettarne tutti i requisiti. In particolare, i servizi specialistici possono essere forniti esclusivamente da:

- Innovation Manager in possesso della certificazione UNI 11814:2021 ai sensi della legge 4/2013 sulle attività professionali non regolamentate;
- Esperti Innovazione tecnologica iscritti al relativo Albo istituito con Decreto ministeriale 7 aprile 2006 dal Ministero delle Attività Produttive e aggiornato dal D.M. 7 ottobre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il soggetto indicato nel Progetto è anche tenuto a emettere fattura, ai fini della rendicontazione dell'azione sul bando. Con riferimento esclusivamente a Innovation Manager ed Esperti di Innovazione Tecnologica, si considerano ammissibili ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, anche le fatture emesse da persone giuridiche, purché il professionista rivesta all'interno della società la qualifica di socio o di amministratore.

In tale ipotesi è tuttavia necessario che il professionista rivesta all'interno della società la qualità di socio o di amministratore.

3. Domanda: è obbligatorio prevedere nel progetto sia attività di formazione che servizi specialistici?

Risposta: è possibile presentare un progetto che contenga solo attività formative oppure solo servizi specialistici.

Si ricorda inoltre che le attività accessorie sono da intendersi quali attività non esclusive del piano delle azioni ma attività a complemento delle azioni formative e/o del supporto specialistico, funzionali all'attuazione della strategia di trasformazione aziendale, a cui devono essere strettamente connesse. Non sono ammissibili progetti che prevedano solo attività accessorie.

4. È ammissibile il finanziamento di una borsa di dottorato industriale/executive attivata in collaborazione con un Ateneo? È ammissibile il finanziamento parziale della borsa di dottorato (ad esempio coprendo una o più annualità) all'interno del massimale di progetto? È sufficiente, ai fini dell'ammissibilità, che il progetto di ricerca del dottorando sia chiaramente integrato nella strategia aziendale oggetto della domanda? Sono previste ulteriori condizioni o documentazioni specifiche da allegare (es. convenzione, descrizione del progetto di ricerca, piano attività del dottorando)?

Risposta: il costo di una borsa di dottorato industriale/executive attivata con un'Università è ammissibile anche in quota parte, tenendo conto dei limiti temporali indicati nel bando. In particolare, ai fini dell'ammissibilità della spesa, farà fede la data della fattura o del giustificativo delle spese rendicontate. Si ricorda che, nella valutazione di merito, il progetto sarà analizzato su ciascuno dei criteri descritti nella tabella al comma 1 dell'articolo C3c. Inoltre, per la valutazione delle premialità, nel caso rappresentato si deve fare riferimento al seguente comma 3 che prevede che in caso di "Progetto formativo realizzato in collaborazione con Università, Centri di ricerca, Fondazioni ITS o altri soggetti istituzionali il soggetto richiedente è tenuto ad allegare in sede di domanda copia dell'accordo/convenzione firmato con Università, Centri di ricerca, Fondazione ITS o altri soggetti istituzionali".

5. Se un'impresa possiede la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' - EA 37 da meno di 5 anni, è considerata comunque un soggetto di quelli indicati nella sezione A.6 e pertanto è esclusa dal poter partecipare al Bando in qualità di beneficiario?

Risposta: il divieto a partecipare come richiedenti è per i "soggetti erogatori della formazione e dei servizi di cui alla sezione A.6 "Soggetti Erogatori". In particolare, il divieto è esteso a tutti i soggetti accreditati presso i sistemi regionali per la formazione professionale." Qualora un Ente di formazione in possesso di certificazione ISO 9001 EA37 o IAF37, non possieda il requisito di operare nel settore da almeno 5 anni, non essendo riconducibile a un soggetto

elencato nella sezione A6 (mancando il requisito dell'accreditamento e dei 5 anni) può presentare domanda. Gli uffici preposti adatteranno ogni mezzo opportuno per le verifiche dei requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente al quale sarà anche richiesto di presentare il curriculum aziendale.

6. Un ente di formazione accreditato presso altre Regioni può partecipare al bando come formatore?

Risposta: un ente di formazione per essere ammissibile deve essere accreditato da più di 6 mesi e deve avere 2 corsi attivati su SIUF. Ciò è possibile solo per gli enti accreditati in Regione Lombardia.

7. Tra i soggetti erogatori della formazione sono ammissibili gli “enti di formazione in possesso di certificazione ISO 9001 EA37 o IAF37, operanti nel settore da almeno 5 anni, certificati a livello internazionale dall’ISO nel settore merceologico “istruzione””. L’erogatore di formazione in questione è certificato ISO 9001 EA37 da dicembre 2021, ma di fatto eroga formazione da sempre. In questo caso potrebbe rientrare tra i soggetti erogatori?

Risposta: per essere ammissibile il soggetto deve dimostrare di operare da almeno 5 anni nella formazione. Gli anni si calcolano dal momento della presentazione della domanda al quinquennio precedente (anni solari, quindi se la domanda è presentata l’8 aprile 2026, l’esperienza deve essere dimostrabile dall’8 aprile 2021). Al momento della presentazione della domanda il soggetto deve possedere una certificazione in corso di validità ISO 9001 EA37 o IAF37 nel settore merceologico “Istruzione”.

8. In caso di discrepanze tra la durata del progetto indicata nella compilazione della domanda su Bandi e Servizi e la durata indicata nel Progetto di Sviluppo delle Competenze, quali termini verranno considerati validi?

Risposta: nel caso in cui le date di inizio e fine progetto compilate sul sistema informativo Bandi e Servizi dal proponente in fase di adesione non coincidessero con le date riportate nella scheda del progetto di potenziamento alla sezione “C. Cronoprogramma”, ai fini istruttori (verifica della durata del progetto) verranno considerate valide le date indicate in fase di adesione sul sistema informativo Bandi e Servizi.

9. In caso di discrepanze relative al numero e alle caratteristiche dei dipendenti che partecipano al progetto, rilevate tra la domanda presentata sul portale Bandi e Servizi ed il Progetto di Sviluppo delle Competenze, quali dati verranno considerati validi?

Risposta: nel caso in cui i dati relativi ai destinatari compilati sul sistema informativo Bandi e Servizi dal proponente in fase di adesione non fossero coerenti con i dati riportati nella scheda del progetto di potenziamento alla sezione “6. Competenze da sviluppare” e alla sezione “B. Piano delle azioni”, ai fini istruttori (punteggi di premialità) verranno considerati validi i dati relativi ai destinatari compilati sul sistema informativo Bandi e Servizi.